



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 198

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 24 settembre 2009

**INDICE****Commissioni riunite**

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	Pag.	3
--	------	---

**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	8
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	14
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	33
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	36

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag.	39
Per la sicurezza della Repubblica . . . . .	»	50

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 24 settembre 2009

12<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione industrie risiere italiane (AIRI), il dottor Mario Preve, presidente, e il signor Roberto Carriere, direttore.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione di rappresentanti dell'Associazione industrie risiere italiane – AIRI**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato brevemente i profili oggetto dell'audizione, dà la parola ai rappresentanti dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI).

Il dottor Mario PREVE, presidente dell'AIRI, evidenzia che dalle numerose ricerche di mercato condotte è emerso che i consumatori non hanno alcuna conoscenza in merito agli OGM e conseguentemente sono propensi a non accettarli. Non costituendo gli OGM un rischio per la salute, come ha rilevato anche l'EFSA, tale atteggiamento dei consumatori può essere spiegato solo alla luce di una diffusa disinformazione.

Segnala poi che neanche gli agricoltori italiani hanno una conoscenza completa dei prodotti OGM, anche se quanto prima dovranno confrontarsi con tale tematica, atteso che in altri Paesi l'utilizzo delle biotecnologie sussiste da diverso tempo.

Anche l'argomento in base al quale gli OGM costituirebbero appannaggio delle multinazionali, detentrici dei brevetti, risulta non veritiero, in quanto in Cina e nei Paesi dell'America latina l'utilizzo di organismi geneticamente modificati è promosso da enti pubblici e peraltro in taluni Paesi, quali ad esempio il Brasile, è preclusa la facoltà di brevettare nuovi OGM.

Va poi sottolineato che l'Unione europea ha necessità di importare riso per circa il 40 per cento del proprio fabbisogno. Il principale mercato di approvvigionamento sono stati nel recente passato gli Stati Uniti. Nel 2006, tuttavia, sono state riscontrate nei prodotti importati dagli USA tracce di riso geneticamente modificato e conseguentemente a partire da tale data sono state bloccate quasi tutte le importazioni di riso dal predetto Paese.

La globalizzazione dei mercati e la progressiva riduzione delle barriere doganali determina necessariamente una competitività sui mercati internazionali, rispetto alla quale gli agricoltori italiani potranno trovarsi in una posizione di svantaggio, conseguente al mancato utilizzo di biotecnologie. A fronte di tale situazione appare quanto mai necessario sviluppare la ricerca scientifica e la sperimentazione in campo dei prodotti geneticamente modificati, come peraltro stanno già facendo taluni importanti Paesi europei, tra i quali cita la Spagna.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) chiede all'auditore di chiarire i profili quantitativi della produzione mondiale di riso geneticamente modificato.

Il dottor PREVE precisa che attualmente il riso GM è coltivato in molti Paesi, ma non è commercializzato.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) chiede poi all'auditore di precisare quali siano i vantaggi per gli agricoltori derivanti dall'utilizzo di biotecnologie.

Il dottor PREVE evidenzia che l'utilizzo di biotecnologie potrà da una parte aumentare la produttività, dall'altra diminuire i costi, come pure l'utilizzo di pesticidi. Peraltro, attualmente gli incroci fra varietà di

riso diverse sono casuali, mentre l'utilizzo di biotecnologie potrebbe consentire incroci mirati e più puntuali, con risparmio di tempo e di denaro.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) considera l'approccio del dottor Preve equilibrato e condivisibile, sottolineando a sua volta l'esigenza di attivare in Italia la ricerca scientifica e la sperimentazione sulla materia degli organismi geneticamente modificati.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) ringrazia i rappresentanti dell'AIRI per il proficuo apporto alla procedura informativa, sottolineando comunque che occorre ancora ascoltare la posizione del Governo. Rileva altresì che dall'audizione è emersa una razionale determinazione rispetto ad una prospettiva di ricerca dalla quale non si può prescindere.

Dopo aver dichiarato di essere piuttosto favorevolmente orientato nei confronti degli OGM in agricoltura, domanda agli auditi in che modo siano stati informati i consumatori sui pericoli e sulle opportunità dei prodotti transgenici. Si dichiara peraltro convinto che la ricerca debba proseguire, altrimenti l'Italia rimarrà indietro rispetto agli altri Paesi.

Il senatore ANDRIA (*PD*) rileva che i rappresentanti dell'AIRI hanno manifestato una forte determinazione sulla praticabilità degli OGM rispetto ad altri soggetti precedentemente auditi, tanto più originale dal momento che neanche coloro i quali sono assolutamente contrari ai prodotti GM hanno espresso un orientamento così radicale. Si domanda dunque quali siano le motivazioni sottese a tanta sicurezza, reputando necessario un approfondimento con particolare riguardo all'esperienza italiana.

Quanto al presunto pericolo per l'agricoltura italiana di chiusura verso gli OGM, ipotizza un analogo rischio connesso all'apertura verso tali prodotti senza un'adeguata informazione per i consumatori i quali, se non opportunamente assicurati, potrebbero assumere un atteggiamento contrario danneggiando parimenti l'agricoltura. Ritiene infatti che in questa fase non vi siano ancora decisioni definitive neanche da parte dell'Esecutivo. Si tratta dunque a suo avviso di un sintomo che testimonia una preoccupazione diffusa rispetto alla quale occorre procedere con ragionevolezza e gradualità.

Il senatore BOSONE (*PD*) sottolinea la stretta connessione tra sanità e agricoltura sul piano della sicurezza alimentare, la quale costituisce un aspetto fondamentale della tematica degli OGM. Con particolare riferimento alla quota di riso importato – pari al 40 per cento – domanda rassicurazioni in ordine all'assenza di contaminazioni con organismi transgenici. Chiede altresì di sapere se sussistano dati scientifici inerenti la sicurezza alimentare del riso GM, anche in ordine alle caratteristiche organolettiche.

Dopo aver rilevato che in Italia il consumatore si orienta sovente verso il prodotto tipico o addirittura biologico, concorda con la necessità di riprendere la ricerca e la sperimentazione.

Il presidente della 9<sup>a</sup> Commissione, senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), segnala anzitutto che molti agricoltori italiani subiscono l'importazione di prodotti GM che determina una generale diminuzione del valore delle merci, tra cui ad esempio la soia. In proposito, evidenzia comunque che il riso ha fino ad ora subito in misura meno rilevante tale fenomeno, segno probabilmente che i relativi industriali sono riusciti a garantire una produzione soddisfacente e un margine di contribuzione adeguata per le imprese. Fa presente tuttavia che altri agricoltori versano in una situazione più difficile sul piano reddituale, dovendo fronteggiare importazioni incontrollabili di OGM.

Nel richiamare i vantaggi degli OGM in termini di rese e riduzione di costi, già descritti dal dottor Preve, puntualizza inoltre che i Paesi produttori di organismi transgenici sfruttano altri fattori di successo, come ad esempio un capitale fondiario più alto e un costo del lavoro più basso. Ciò crea comunque un disagio competitivo, per cui occorre affrontare per tempo la questione onde non perdere terreno soprattutto sul piano della ricerca genetica.

Ipotizza dunque l'introduzione di filiere differenziate, alcune interamente italiane e altre miste, garantite comunque dalla etichettatura. Ringrazia infine i rappresentanti dell'AIRI per aver manifestato in maniera assolutamente chiara i caratteri di un fenomeno in progressiva espansione, senza alcun atteggiamento oltranzista.

Ai quesiti posti risponde anzitutto il signor Roberto CARRIERE, direttore dell'AIRI, il quale pone l'accento sul rischio di contaminazione, già evidente ad esempio nella produzione cinese. Fa presente inoltre che oggi non ci sono varietà OGM di riso ufficialmente commercializzate, mentre nel 2015 saranno disponibili 15 varietà.

Risponde a sua volta il dottor PREVE, concordando con l'obiettivo di un'informazione chiara al consumatore, in un'ottica graduale che parta senza dubbio dalla sperimentazione in campo. Ritiene poi che le presunte divergenze di posizione all'interno del Governo e delle forze politiche riflettano erroneamente un problema ideologico, mentre invece sarebbe più opportuno decidere in base a ciò che è più conveniente.

Lascia quindi una documentazione scritta, ribadendo i problemi della contaminazione, atteso che per le analisi dei prodotti transgenici occorre la macinazione che crea una polvere difficilmente controllabile.

Dopo aver segnalato che negli Stati Uniti gli OGM vengono utilizzati ormai da decenni, senza alcun pericolo per la sicurezza alimentare, si sofferma conclusivamente sul tema dell'italianità della filiera, evidenziando che le varietà di riso non possono essere legate al territorio. Ciò compor-

terebbe il rischio che altri Paesi producano varietà italiane ma transgeniche, magari con caratteristiche di maggiore resistenza alle malattie.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'AIRI e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia altresì il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 24 settembre 2009

**127<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno Davico.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1208) Mariangela BASTICO ed altri.** – *Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali*

**(794) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche*

**(1378) Marilena ADAMO ed altri.** – *Istituzione della Città metropolitana di Milano*

**(1413) FLERES ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali*

**(1497) FLERES e ALICATA.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il relatore PASTORE (*PdL*), ad integrazione della relazione sul disegno di legge n. 1208 svolta dall'altro relatore, senatore Bianco, nella seduta del 28 gennaio, si sofferma sugli altri disegni di legge in titolo, che riguardano aspetti specifici ma rilevanti della materia: il disegno di legge n. 794 è volto a modificare la normativa sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata al fine di evitare



i margini di discrezionalità che ad avviso dei presentatori hanno determinato differenziazioni applicative a seconda dei diversi uffici territoriali del Governo.

Dà conto, quindi, del disegno di legge n. 1378, d'iniziativa della senatrice Adamo e di altri senatori, che propone l'istituzione della città metropolitana di Milano. Si tratta di un'iniziativa presentata in una data antecedente all'approvazione del disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, che come è noto reca una disciplina apposita per l'istituzione delle città metropolitane.

Il disegno di legge n. 1413, d'iniziativa del senatore Fleres e di altri senatori, propone una razionalizzazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali che, ad avviso dei proponenti, hanno dato luogo a una frammentazione di competenze e alla proliferazione di centri di potere con costi di funzionamento eccessivi. In particolare, il disegno di legge propone di riservare ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti la facoltà di istituire le circoscrizioni (con un minimo di 100.000 abitanti); inoltre, si prevede di agevolare e favorire con degli incentivi l'unione dei piccoli comuni nella gestione di funzioni amministrative.

Infine il disegno di legge n. 1497, dei senatori Fleres e Alicata, propone di estendere ai comuni fino ai 100.000 abitanti il sistema elettorale a turno unico, elevando contestualmente la soglia di sbarramento al cinque per cento, in modo di ridurre anche a livello locale la frammentazione politica e di determinare un più stretto rapporto tra gli elettori e gli eletti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Vittoria FRANCO.* – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

**(1092) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Marilena ADAMO ed altri.* – *Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

**(1428) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *PETERLINI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta*

**(1625) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Donatella PORETTI.* – *Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo*

**(1654) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *PASTORE ed altri.* – *Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

**(1706) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *BELISARIO ed altri.* – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

**(1624) Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo**

**– e petizione n. 817 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La senatrice ADAMO (PD) sottolinea l'opportunità di avviare, già dalla prossima settimana, la discussione generale dei disegni di legge in titolo che era stata rinviata a suo tempo in vista di una possibile presentazione da parte del Governo di una propria iniziativa.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il ministro Calderoli si è riservato di sottoporre al Consiglio dei ministri la scelta di presentare o meno un'autonoma proposta di revisione costituzionale. Trattandosi di una materia tipicamente parlamentare, auspica che il Governo si orienti nel senso di lasciare l'iniziativa ai Gruppi parlamentari, in modo da non condizionare la dislocazione delle forze politiche su un caso di definizione di regole, sulle quali sarebbe più opportuno ricercare il più ampio consenso possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'INTERNO – PREVISTE PER LA SEDUTA POMERIDIANA – IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE NORME CONTRO LA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE*

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana, convocata alle ore 14,30, il Ministro dell'interno renderà comunicazioni sullo stato di attuazione delle norme contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nell'occasione sarà trattato anche il tema della cosiddetta «tesserata del tifoso», che però rappresenta solo uno degli aspetti dell'azione per fronteggiare la violenza che si manifesta frequentemente in occasione di manifestazioni sportive. In particolare, desta preoccupazione la necessità di dover impiegare con regolarità un numero eccezionale di agenti delle forze dell'ordine per assicurare l'ordine pubblico quando si svolgono incontri di calcio.

Il senatore PARDI (IdV) condivide la preoccupazione espressa dal Presidente: meraviglia, tra l'altro, la circostanza che la violenza dei tifosi contro le forze dell'ordine, a differenza di altre occasioni di scontro in luoghi pubblici, spesso viene considerata con indulgenza, come se si trattasse di semplici intemperanze.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**128<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Interviene il ministro dell'interno Maroni, accompagnato dal capo della Segreteria tecnica avvocato Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva, nonché il segnale audio esterno, per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro dell'interno sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riguardo alla «tessera del tifoso»**

Il PRESIDENTE introduce l'argomento oggetto delle comunicazioni del Ministro dell'interno, ricordando il numero eccezionale di agenti delle forze dell'ordine impegnati per garantire la sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive.

Il ministro MARONI svolge le comunicazioni sullo stato di attuazione delle norme contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riguardo alla «tessera del tifoso». Ricorda l'evoluzione degli interventi normativi e sottolinea i confortanti risultati ottenuti a seguito dell'introduzione di misure sempre più severe, in termini di minori feriti fra il pubblico e fra gli operatori delle forze dell'ordine ma anche in termini di minore necessità di personale delle forze di polizia, alla quale ha concorso una crescente responsabilizzazione delle società calcistiche.

Fornisce chiarimenti sui vantaggi che ci si attende dall'introduzione della «tessera del tifoso» che, come è stato chiarito dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, potrà essere rilasciata anche a chi in passato sia stato destinatario del divieto di accedere alle manifestazioni sportive e a chi abbia scontato una eventuale condanna per reati «da stadio».

Infine, consegna alla Presidenza una documentazione contenente i dati appena illustrati.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore BIANCO (*PD*) sottolinea i motivi di allarme per il pericolo di contaminazione delle tifoserie da parte di esponenti della criminalità organizzata e da parte di organizzazioni politiche estremiste. Esprime apprezzamento per la politica adottata in questo ambito dal Ministro dell'interno e plaude alla introduzione della «tessera del tifoso», in uso anche in altri Paesi. In proposito, domanda se non sia il caso di rinviare l'operatività della «tessera del tifoso» all'inizio del prossimo campionato di calcio e se vi siano adeguate garanzie per la tutela della riservatezza; inoltre, prende atto delle precisazioni fornite dall'Osservatorio con riguardo al rilascio della «tessera del tifoso» a chi sia stato destinatario di DASPO.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ricorda le preoccupazioni di alcune associazioni sportive o di «consumatori» di eventi sportivi riguardo agli effetti del divieto di accedere a manifestazioni sportive, in particolare per la definitiva preclusione che ne deriverebbe di ottenere la «tessera del tifoso». La citata, diversa interpretazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, a suo avviso, dovrebbe essere accompagnata da una modifica legislativa per evitare il rischio, sempre possibile, di interpretazioni diverse e in contrasto con la Costituzione.

Il senatore PERDUCA (*PD*) sottolinea i rischi di una eccessiva limitazione della libertà dei tifosi. Chiede chiarimenti sul fondamento normativo della cosiddetta «tessera del tifoso» e sulla rispondenza delle procedure per il suo rilascio alla disciplina della tutela della riservatezza.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di chiedere alle società di calcio di sostenere almeno in parte i costi che lo Stato finanzia per garantire la sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive. Inoltre, ricorda che le forze dell'ordine sono costantemente attente alla tutela dei diritti costituzionali dei cittadini: a suo avviso, la riservatezza non sarà violata dalla raccolta dei dati personali necessari per il rilascio di una tessera che consente di accedere a impianti sportivi.

Il presidente VIZZINI prende atto con soddisfazione dei risultati illustrati dal Ministro dell'interno. L'evoluzione degli interventi normativi

ha dimostrato una particolare efficacia, anche per contrastare l'infiltrazione criminale nelle tifoserie.

In tale prospettiva, esprime il suo personale consenso alla decisione di introdurre la «tessera del tifoso».

Interviene per la replica il ministro MARONI, sottolineando la necessità di contemperare diverse esigenze, in quanto i gravi episodi di violenza accaduti in passato inducono a misure di particolare rigore a fini di sicurezza.

Conviene che i costi necessari per assicurare l'ordinato svolgimento delle manifestazioni sportive debbano essere sostenuti anche dalle società interessate le quali, dopo comprensibili resistenze, si sono sempre adoperate per adottare le misure di sicurezza già introdotte.

Ritiene che le preoccupazioni per una possibile violazione della riservatezza nelle procedure per la concessione per il rilascio della «tessera del tifoso» siano infondate, visto che la gestione dei dati sensibili viene fatta sempre in accordo con l'Autorità garante. Ricorda che la «tessera del tifoso» avrebbe dovuto essere operativa all'inizio del campionato in corso: è stata differita all'inizio del 2010 per consentire alle società di organizzarsi per il rilascio. Le resistenze sono dovute soprattutto alla soggezione che le società calcistiche avvertono rispetto alle tifoserie organizzate: anche a causa dell'attuale disciplina della giustizia sportiva, queste detengono un potere di ricatto che non è facile contrastare.

Condivide l'osservazione del senatore Benedetti Valentini, cioè che sarebbe opportuna una modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41, in modo da assicurare una interpretazione univoca, nel senso indicato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Il PRESIDENTE dispone che i documenti consegnati dal Ministro siano resi pubblici per la consultazione. Ringrazia il Ministro dell'interno e lo congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 24 settembre 2009

**128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1193) BUTTI ed altri.** – *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi*

**(1361) BUTTI ed altri.** – *Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi*

**(1437) GIAMBRONE ed altri.** – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il senatore SIBILIA (*PdL*) riferisce alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437, il quale ha svolto numerose audizioni a partire dal 21 aprile e fino al 22 luglio, durante le quali sono stati auditi: l'ANCI, l'UPI, la Conferenza delle Regioni, la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo, il CONI, la FIGC, il Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, nonché la Lega professionisti serie A e B.

Al termine delle audizioni, il Comitato ha convenuto di procedere all'elaborazione di un testo unificato, che recepisce, da un lato, una parte dei contenuti dei testi all'esame e, dall'altro, le istanze avanzate dagli operatori del settore. Fornisce dunque alcune precisazioni che riguardano le scelte del Comitato, trovatosi dinanzi a due grandi obiettivi: accelerare il processo di realizzazione dei grandi impianti, in particolare di quelli de-

stinati allo sport professionistico, nonché sostenere in maniera adeguata lo sport dilettantistico, incentivando le numerose associazioni ad investire nelle strutture grazie ad agevolazioni di varia natura. Sottolinea peraltro che entrambi gli obiettivi erano comunque imperniati su un'esigenza comune: ammodernare il patrimonio impiantistico italiano, adeguando l'Italia agli altri Paesi europei.

La decisione assunta dal Comitato, prosegue il relatore, ha portato alla scissione delle due tematiche confluite perciò in due testi differenti: il testo unificato sottoposto all'attenzione della Commissione riguarda gli impianti con almeno 15.000 posti a sedere allo scoperto o almeno 7.500 al coperto, mentre sul settore dilettantistico sarà contestualmente presentato un altro provvedimento, che fa tesoro anche degli spunti emersi durante la relativa indagine conoscitiva che la Commissione si accinge a concludere.

Nel motivare più in dettaglio le ragioni che hanno spinto verso questa valutazione, comunica anzitutto che il Governo ha assicurato il suo impegno affinché entrambi i settori – quello professionistico e quello dilettantistico – siano parimenti supportati, attraverso analoghe modalità procedurali per favorire la realizzazione degli impianti. Ricorda infatti di aver ribadito a più riprese l'opportunità di incentivare le associazioni dilettantistiche e di far sì che le misure previste – tanto finanziarie quanto di facilitazione per la realizzazione o ristrutturazione degli impianti – fossero destinate anche a beneficio della pratica di base, esercitata in gran parte da organismi privi di fini di lucro. Al contempo però riconosce l'esigenza di dare priorità ai grandi impianti, che sono evidentemente rivolti alle competizioni di rilievo europeo e internazionale, anche in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio nel 2016 e della preparazione di altri eventi. Pertanto, giudica positiva la mediazione raggiunta, atteso che all'approvazione in tempi brevi del testo unificato seguirà l'*iter* altrettanto celere di un altro provvedimento che ne ricalca in sostanza il modello, al fine di valorizzare i contesti associativi dilettantistici in cui prevale la funzione di aggregazione sociale.

Auspica conclusivamente che si confermi la convergenza tra gli schieramenti già manifestatasi durante i lavori del Comitato e che l'Esecutivo non faccia mancare il suo apporto fattivo per entrambe le iniziative. Illustra infine i contenuti del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto nonché l'ordine del giorno n. 1, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il PRESIDENTE esprime particolare apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, prendendo atto dell'impegno affinché al settore dilettantistico siano garantite le stesse modalità procedurali previste per le grandi strutture nonché il giusto sostegno economico attraverso una proposta legislativa *ad hoc*.

Il senatore RUSCONI (PD), pur dichiarandosi alquanto seccato per le modalità con cui si sono svolte le ultime riunioni del Comitato ristretto

nelle quali è stato ripetutamente modificato il testo da sottoporre alla Commissione, manifesta adesione al testo unificato purché allo sport dilettantistico sia assicurato un sostegno idoneo, al di là delle divergenze politiche. Rivendica poi il proficuo contributo reso dall'opposizione, rimarcando l'opportunità che ciò sia adeguatamente riconosciuto dalla maggioranza e dal Governo.

Reputa perciò imprescindibile la presentazione in tempi brevi di un disegno di legge a favore del mondo dilettantistico, che prenda spunto dai contenuti emersi durante la relativa indagine conoscitiva ma che sia completato sotto il profilo della necessaria copertura finanziaria. Tiene infatti a precisare che, unitamente all'ordine del giorno, occorre un impegno concreto ad approvare un provvedimento normativo che rechi perciò anche un'ipotesi reale di finanziamento. Sollecita dunque la presentazione di tale disegno di legge prima del voto finale in Commissione sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, puntualizzando che ciò costituisce per il suo Gruppo una condizione per manifestare l'assenso all'approvazione in sede deliberante.

Riconosce peraltro che il testo unificato avente ad oggetto i grandi stadi è necessario per ammodernare le strutture esistenti, che risultano obsolete e pericolose; si tratta dunque a suo giudizio di una priorità a costo zero per lo Stato, in quanto si dà l'opportunità ai soggetti privati di investire. Segnala tuttavia alcune incongruenze del testo, dovute evidentemente anche alla scelta di accelerarne i tempi di approvazione, nonché talune incoerenze sul profilo urbanistico.

Tornando al tema del dilettantismo, rammenta inoltre che l'attuale crisi economica penalizza proprio i piccoli impianti sportivi atteso che la mancanza di *sponsor* limita gravemente le associazioni nella prosecuzione delle loro attività, a svantaggio soprattutto dei giovani meno bravi che esercitano l'attività motoria a fini non agonistici. Dopo aver ripercorso brevemente l'*iter* delle norme a favore delle società dilettantistiche contenute nella legge finanziaria 2003, approvate su intesa *bipartisan*, giudica necessario un aggiornamento della disciplina attraverso un nuovo intervento legislativo, che dimostri l'impegno anche dell'Esecutivo.

Rileva peraltro con preoccupazione che di recente l'Agenzia delle entrate ha sottoposto le società dilettantistiche ad un'indagine da compiere entro il 30 ottobre, contribuendo ulteriormente a complicare la loro situazione economica. Si tratta a suo giudizio di un episodio grave che evidenzia ancor di più l'esigenza di un provvedimento di sostegno, tanto più che il comparto non gode della stessa visibilità del mondo professionistico.

Ribadisce pertanto l'orientamento favorevole del suo Gruppo sul testo unificato a patto che sia contestualmente presentato il disegno di legge sul dilettantismo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara a sua volta di aver apprezzato il lavoro del Comitato ristretto al quale l'opposizione ha contribuito in maniera rilevante, dimostrando che si possono affrontare nel merito questioni importanti seguendo una logica di condivisione.



Si associa peraltro alle affermazioni del senatore Rusconi, che confermano il percorso già individuato in sede di Comitato ristretto. Esprime quindi l'orientamento favorevole del suo Gruppo purchè sia presentato il provvedimento di sostegno al settore dilettantistico.

Il senatore BUTTI (*PdL*) concorda sull'opinione positiva riferita ai lavori del Comitato ristretto, sottolineando in particolare che si è raggiunta una mediazione non facile data la complessità della materia e le numerose questioni emerse durante le audizioni. Precisa inoltre che la maggioranza e l'opposizione si sono trovate in assoluta sintonia con riferimento al provvedimento concernente il dilettantismo, come testimonia l'ordine del giorno illustrato dal relatore.

Nel ringraziare altresì il Sottosegretario per l'impegno profuso, auspica infine che si recuperi lo spirito costruttivo che ha contraddistinto fino ad ora le riunioni del Comitato ristretto, proprio in vista dell'elaborazione dell'ulteriore disegno di legge.

Il senatore BARELLI (*PdL*) esprime un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del testo unificato, redatto in tempi relativamente brevi rispetto alla complessità del tema e alla lunga attività conoscitiva svolta attraverso le audizioni. Pone peraltro l'accento sulla finalità originaria dei disegni di legge, basati sull'obiettivo di favorire l'impiantistica sportiva in generale, riconoscendo comunque che il testo unificato richiede alcuni miglioramenti da apportare in altra sede, considerata l'esigenza di celerità.

Poiché il testo unificato, a differenza di quelli originari, si concentra prevalentemente sugli impianti di grandi dimensioni, sottolinea peraltro l'esigenza di provvedere al più presto, mediante un altro disegno di legge, affinché siano supportate le strutture più piccole, nella consapevolezza della necessità di un uguale sostegno tanto allo sport professionistico quanto a quello dilettantistico. Del resto quest'ultimo ha bisogno, prosegue, di agevolazioni fiscali e contributive, come illustrato nell'ordine del giorno, che chiede di sottoporre comunque alla votazione da parte della Commissione, onde registrare formalmente il consenso di tutti e superare qualsiasi preoccupazione. Ritiene infatti necessario dare un segnale tangibile allo sport dilettantistico che rappresenta il centro della vita sportiva italiana, essendo costituito da circa 100.000 associazioni.

Il senatore PITTONI (*LNP*) concorda con le dichiarazioni del senatore Barelli, sottolineando l'importanza di estendere i meccanismi previsti nel testo unificato anche al comparto del dilettantismo attraverso un provvedimento specifico. Rammenta peraltro che il suo Gruppo è stato particolarmente interessato a salvaguardare le prerogative delle Regioni e degli enti locali ed esprime un orientamento favorevole sul testo unificato, che ha recepito le istanze da lui avanzate.

Il senatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) paventa il rischio che le disposizioni riguardanti il numero di posti a sedere per gli impianti sportivi contraddicano le norme UEFA al riguardo, le quali sono molto dettagliate per quanto concerne le competizioni europee e internazionali.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede che nella parte dispositiva dell'ordine del giorno le parole «misure idonee per» siano sostituite dalle altre «un disegno di legge relativo a».

Il senatore BARELLI (*PdL*) chiede a sua volta che nell'ultimo capoverso dell'ordine del giorno prima delle parole «agevolazioni fiscali» siano inserite «semplificazione e». Ribadisce quindi la richiesta di porre in votazione l'ordine del giorno nel testo eventualmente risultante dalle modifiche avanzate.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) accoglie le proposte di modifica e riformula conseguentemente l'ordine del giorno in un nuovo testo, pubblicato in allegato al presente resoconto. Al senatore Giancarlo Serafini risponde indi che le soglie fissate dal provvedimento sono frutto di una complessa mediazione e non contrastano comunque con la normativa internazionale.

Il senatore RUSCONI (*PD*) tiene a precisare di aver proposto la distinzione tra grandi e piccoli impianti già prima dell'estate e che il Governo sia era dichiarato favorevole. Sollecita perciò l'Esecutivo a mantenere fede agli impegni assunti in quella sede e a sostenere il disegno di legge sul dilettantismo, che di fatto recepirà i contenuti dell'indagine conoscitiva in corso, corredandolo di un'opportuna copertura.

Il sottosegretario CRIMI accoglie l'ordine del giorno n. 1 (testo 2).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie quindi all'unanimità l'ordine del giorno n. 1 (testo 2), convenendo ugualmente all'unanimità di adottare il testo unificato proposto dal Comitato ristretto a base del successivo esame. La Commissione rinuncia altresì alla presentazione in questa fase di emendamenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del testo unificato.

A nome dei rispettivi Gruppi si dichiarano favorevoli alla proposta di trasferimento alla sede deliberante i senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*) e GIAMBRONE (*IdV*).

Il senatore PITTONI (*LNP*) si riserva di far pervenire quanto prima l'orientamento del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE comunica che sarà acquisito anche il consenso degli altri Gruppi non presenti alla seduta odierna e che il testo unificato sarà inviato alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> per il prescritto parere.

Il sottosegretario CRIMI esprime vivo compiacimento per i lavori della Commissione ringraziando tutte le forze politiche per il senso di responsabilità, la dedizione e l'impegno manifestato. Auspica infine che il provvedimento possa essere licenziato in sede deliberante prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE  
COME TESTO BASE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1193, 1361, 1437**

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di  
impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia  
a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale**

CAPO I

NORME GENERALI

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti e degli stadi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

**Art. 2.***(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

«stadio»: l'impianto sportivo, purché di almeno 15.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

«evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

«complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

«società sportiva»: la società sportiva o associazione sportiva costituita ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'articolo 90 della legge 24 dicembre 2002, n. 289;

«soggetto proponente»: la società sportiva ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

«comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stadio oggetto di ristrutturazione;

## CAPO II

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### Art. 3.

*(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle organizzazioni sportive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tale fine la Presidenza del Consiglio dei ministri

e l'Istituto per il Credito Sportivo stipulano una convenzione per costituire un fondo speciale presso l'Istituto per il Credito Sportivo, nel quale confluiscono, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La convenzione determina altresì i criteri e le modalità di gestione del fondo medesimo.

4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario di cui al comma 1 devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi.

5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

### CAPO III

#### REALIZZAZIONE DI NUOVI STADI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

##### **Art. 4.**

*(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi stadi  
o di complessi multifunzionali)*

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo stadio ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

su iniziativa del soggetto proponente;

su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di uno stadio o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale e del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

3. Dopo aver raggiunto l'intesa con il soggetto proponente sull'individuazione dell'area, il sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga, peraltro, a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti e/o adottati, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dall'organo comunale entro trenta giorni. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179. L'accordo di programma può prevedere modificazioni della disciplina stabilita da strumenti di pianificazione e da vincoli, impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale fosse di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere, a titolo oneroso, l'area in questione, ovvero cedere, sempre a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente della effettiva realizzazione ed utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del Territorio competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



**Art. 5.**

*(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali)*

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli stadi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dello stadio o, se inserito, del complesso multifunzionale;

garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

garantire la massima sicurezza degli stadi, tenuto conto della normativa vigente.

2. Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

3. Il soggetto proponente di cui al comma 1 deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

diversificazione delle attività all'interno della struttura;

previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

massima adattabilità alle riprese televisive;

previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dello stadio.

## CAPO IV

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE  
DEGLI STADI ESISTENTI**Art. 6.**

*(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali)*

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli stadi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli stadi, alle società sportive, che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Nella procedura di inserimento nel patrimonio disponibile ai fini della cessione dei diritti reali di cui al presente comma, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente allo stadio, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenti, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.

4. Nell'atto di cessione dello stadio ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare – in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 – le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli stadi e delle aree funzionali e pertinenti, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli stadi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

5. Le opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere con la deroga prevista dall'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.

7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

## CAPO V

### NORME COMUNI

#### Art. 7.

*(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti)*

1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di stadi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il Credito Sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli stadi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

2. Al fine dell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di stadi già esistenti sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano

l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.

### **Art. 8.**

*(Modifiche al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9)*

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 22, le parole: «una quota» sono sostituite dalle seguenti: «lo 0,5 per cento»; il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Mutualità per le categorie inferiori)*. – 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori, destina loro una quota del 9,5 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, di cui 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B, 1 per cento all'organizzatore dei campionati di Prima e di Seconda Divisione, 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;

c) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»; al comma 6 dell'articolo 27 dopo le parole: «articoli 22» sono soppresse le parole: «comma 2».

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 9.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

**Art. 10.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO  
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE COME TESTO  
BASE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1193, 1361 E 1437**

**G/1193-1361-1437/1/7**

SIBILIA, RUSCONI, BARELLI, GIAMBRONE, BUTTI, POSSA, ASCIUTTI, Mariapia GARAVAGLIA, DE ECCHER, CERUTI, DE FEO, VITA, PITTONI, MARCUCCI, ADERENTI, Vittoria FRANCO, COLLI, Anna Maria SERAFINI, FIRRARELLO, VERONESI, GIANCARLO SERAFINI, VALDITARA

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437,

premessa la necessità di ammodernare l'impiantistica sportiva italiana, costituita in gran parte da strutture obsolete che non permettono lo svolgimento adeguato della pratica sportiva, limitando di fatto la possibilità per l'Italia di competere con gli altri Paesi;

considerata l'esigenza di assicurare celerità alla costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi di almeno 15.000 posti a sedere allo scoperto o di almeno 7.500 al coperto, destinati allo svolgimento di competizioni sportive di rilievo, anche in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio nel 2016 e della preparazione di altri imminenti eventi internazionali;

ritenuto opportuno garantire analoga speditezza alla disciplina degli impianti con un numero inferiore di posti che interessano la maggior parte delle società sportive, oltre che alle agevolazioni fiscali e contributive per lo sport dilettantistico, le quali riguardano le numerose associazioni del comparto;

giudicato fondamentale il ruolo sociale ricoperto dall'associazionismo sportivo a beneficio di tutti i cittadini;

impegna il Governo:

a sostenere l'approvazione, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Senato del testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437, concernente i grandi impianti, di misure idonee per gli impianti sportivi con un numero di posti inferiore a 15.000 allo scoperto e 7.500 al coperto, prevedendo in particolare:

1) analoghe procedure per la realizzazione degli impianti, imperniate anzitutto sull'accordo di programma tra enti locali e soggetti proponenti e sulla dichiarazione di pubblica utilità;

2) la possibilità di realizzare strutture multifunzionali che includano ulteriori opere destinate ad attività di supporto, quali fra l'altro quelle commerciali, ricettive, culturali e di servizio, al fine di garantire la sostenibilità economica dei progetti;

3) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse;

4) l'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive relative alle attività sportive dilettantistiche.

---

### **G/1193-1361-1437/1/7 (testo 2)**

SIBILIA, RUSCONI, BARELLI, GIAMBRONE, BUTTI, POSSA, ASCIUTTI, Mariapia GARAVAGLIA, DE ECCHER, CERUTI, DE FEO, VITA, PITTONI, MARCUCCI, ADERENTI, Vittoria FRANCO, COLLI, Anna Maria SERAFINI, FIRRARELLO, VERONESI, GIANCARLO SERAFINI, VALDITARA

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437,

premessa la necessità di ammodernare l'impiantistica sportiva italiana, costituita in gran parte da strutture obsolete che non permettono lo svolgimento adeguato della pratica sportiva, limitando di fatto la possibilità per l'Italia di competere con gli altri Paesi;

considerata l'esigenza di assicurare celerità alla costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi di almeno 15.000 posti a sedere allo scoperto o di almeno 7.500 al coperto, destinati allo svolgimento di competizioni sportive di rilievo, anche in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio nel 2016 e della preparazione di altri imminenti eventi internazionali;

ritenuto opportuno garantire analoga speditezza alla disciplina degli impianti con un numero inferiore di posti che interessano la maggior parte delle società sportive, oltre che alle agevolazioni fiscali e contributive per lo sport dilettantistico, le quali riguardano le numerose associazioni del comparto;

giudicato fondamentale il ruolo sociale ricoperto dall'associazionismo sportivo a beneficio di tutti i cittadini;

impegna il Governo:

a sostenere l'approvazione, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Senato del testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437, concernente i grandi impianti, di un disegno di legge relativo agli impianti sportivi con un numero di posti inferiore a 15.000 allo scoperto e 7.500 al coperto, prevedendo in particolare:

1) analoghe procedure per la realizzazione degli impianti, imperniate anzitutto sull'accordo di programma tra enti locali e soggetti proponenti e sulla dichiarazione di pubblica utilità;

2) la possibilità di realizzare strutture multifunzionali che includano ulteriori opere destinate ad attività di supporto, quali fra l'altro quelle commerciali, ricettive, culturali e di servizio, al fine di garantire la sostenibilità economica dei progetti;

3) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse;

4) l'introduzione di semplificazioni e agevolazioni fiscali e contributive relative alle attività sportive dilettantistiche.



## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 24 settembre 2009

**128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

**(97) Marco FILIPPI ed altri.** – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

**(116) CUTRUFO.** – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

**(129) PORETTI e PERDUCA.** – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

**(363) GARRAFFA.** – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

**(622) BELISARIO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

**(669) DIVINA.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA*. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente

(951) *LANNUTTI ed altri*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità

(1127) *CUTRUFO*. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale

(1242) *COSTA*. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool

(1482) *SARO ed altri*. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato

(1601) *ZANETTA ed altri*. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici

(1667) *MUSSO*. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione

(1692) *PINZGER*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli

– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 622, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1692, 1732 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1692, 1732 e petizioni attinenti, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 622 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 622, sospeso nella seduta del 2 ottobre 2008.

Il senatore *CICOLANI (PdL)*, riferisce brevemente in merito al disegno di legge n. 622, fatto proprio dal gruppo dell'Italia dei Valori, il cui esame in 8<sup>a</sup> Commissione era iniziato il 2 ottobre del 2008, con la relazione del senatore *Bornacin*. In considerazione del contenuto del disegno di legge suddetto – volto ad introdurre il divieto, per i conducenti, di fumare durante la guida – ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dal senatore *De Toni* e ne propone l'abbinamento agli altri progetti legislativi già incardinati, al fine di procedere all'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Prosegue la discussione generale del disegno di legge n. 1720 e dei provvedimenti connessi sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore MURA (*LNP*), nel formulare una valutazione complessivamente positiva sull'Atto Senato n. 1720, sottolinea tuttavia la presenza di alcuni elementi di criticità, che il proprio Gruppo parlamentare si riserva di correggere e migliorare con la presentazione di appositi emendamenti.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare i colleghi intervenuti, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Giovedì 24 settembre 2009

### 105<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MORRA

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'IRES-CGIL il dottor Agostino Megale, presidente, accompagnato dai dottori Lorenzo Birindelli e Riccardo Sanna, ricercatori.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti dell'IRES-CGIL**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 maggio 2009.

Il dottor MEGALE svolge un'ampia comunicazione sui temi oggetto dell'indagine, anticipando che lascia agli atti della Commissione un *dossier* specifico sulla materia, e che verranno trasmessi a breve agli uffici quattro volumi di ricerca redatti dall'IRES-CGIL. Anticipa inoltre l'elaborazione del quinto rapporto su salari, produttività e distribuzione del reddito in Italia. Sottolinea l'esigenza di una nuova politica dei redditi, di portata europea, che contribuisca sia all'uscita dalla crisi, sia al contrasto efficace della povertà e delle disuguaglianze, nettamente accentuatesi negli ultimi quindici anni, come confermato dai dati più recenti elaborati dall'OCSE. Nel corso dell'esposizione si sofferma in particolare sulla politica dei redditi perseguita dal 1993 al 2008 e sulle conseguenze dell'accordo separato del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali, nonché dell'accordo interconfederale del 15 aprile scorso per l'attuazione dell'accordo quadro.

Il presidente MORRA ringrazia il dottor Megale per l'ampia e ricca esposizione, nonché per gli ulteriori contributi di cui ha annunciato la messa a disposizione, e apre il dibattito.

Il senatore CASTRO (*PdL*), attesi gli effetti che l'andamento rattrappito della produzione italiana può aver avuto sulla distribuzione del reddito, chiede l'opinione dell'IRES-CGIL sulle modalità con le quali sia possibile coniugare alta produttività e tutela occupazionale. Domanda inoltre quali siano le linee interpretative dell'Istituto in ordine al delta profondo esistente tra retribuzione di fatto e retribuzione contrattuale.

Il senatore NEROZZI (*PD*) chiede di conoscere se il rapporto calcoli le disuguaglianze esistenti, specialmente con riferimento a donne ed immigrati, a parità di qualifiche e di settore, ovvero in modo complessivo. Chiede altresì, con riferimento specifico all'andamento della cassa integrazione, come il divario sia articolato tra Nord e Sud e tra piccola e media impresa.

Il presidente MORRA domanda ulteriore documentazione in ordine agli effetti dell'accordo separato sulle retribuzioni.

Rispondendo ai quesiti posti, il dottor MEGALE precisa che i chiarimenti richiesti dal Presidente trovano soddisfazione nei materiali ricompresi nei volumi di documentazione che verranno nei tempi più rapidi trasmessi agli uffici. Rileva quindi che negli ultimi 6-7 anni si sono particolarmente accentuate le disuguaglianze nei confronti di donne, giovani precari ed immigrati. Si tratta di un elemento orizzontale nella dinamica delle piccole imprese, dal Nord al Sud, a parità di prestazioni professionali: non è dunque sufficiente immaginare delle regole, ma è fondamentale garantirne l'applicazione in tutti i settori e nell'intero paese. Il contratto collettivo nazionale dovrebbe tutelare dall'inflazione reale, ma anche cogliere la diversa dinamica tra grandi e piccole imprese. Caratteristiche analoghe si

presentano tra Nord e Sud anche nella ripartizione del reddito. L'Italia ha conosciuto negli ultimi anni una crescita non indifferente del tasso di disoccupazione, a fronte di una crescita dell'occupazione temporanea e precaria. Il confronto tra Nord e Sud dimostra che il secondo livello contrattuale si esprime particolarmente nelle grandi e medie imprese del Nord del paese, ciò che dimostra l'esigenza di riequilibrare la curva. I rimedi possibili potrebbero risiedere nella detassazione dei soli aumenti contrattuali concordati con le parti sociali e le associazioni sindacali e in un premio di *start-up* in quelle imprese e in quelle aree nelle quali per la prima volta si stipulino accordi in secondo livello. Questa è a suo avviso la linea da perseguire per incrementare la crescita e la produttività.

Il presidente MORRA ringrazia il dottor Megale per il prezioso contributo di analisi fornito, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 24 settembre 2009

**18ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

LAINATI

*indi del Presidente*

ZAVOLI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il direttore generale, dottor Mauro Masi, accompagnato dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Daniele Mattaccini, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Nava, dal dottor Giuseppe Gnagnarella.*

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il Presidente dispone l'attivazione della trasmissione.

*ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia Autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009**

(Esame. Approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di procedere celermente all'approvazione della delibera in esame, redatta in maniera conforme ai precedenti in materia.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra l'emendamento 4.1, finalizzato a consentire la fruizione dei programmi sulla campagna referendaria da parte dei non udenti.

Il senatore MORRI (*PD*), pur concordando con la proposta emendativa, segnala le possibili difficoltà per le sedi regionali della RAI di garantire tale tipo di servizio.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) sottolinea come la norma proposta sia limitata alla sola predisposizione delle schede illustrative delle modalità di svolgimento delle consultazioni, peraltro nello spirito di definire condizioni *standard* da assicurare in ogni occasione.

I deputati MOTTOLA (*PdL*) e RAO (*UdC*) concordano con la proposta formulata.

Si procede quindi alla votazione.

La Commissione approva all'unanimità gli articoli da 1 a 3 e l'emendamento 4.1; risultano successivamente approvati anche l'articolo 4, nel testo emendato, e i rimanenti articoli, nonché la delibera nel suo complesso, nel testo emendato.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,50).*

*Presidenza del Presidente  
ZAVOLI*

Il PRESIDENTE avverte che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI, Mauro Masi**

(Seguito dell'audizione e conclusione)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il direttore generale MASI fornisce articolata risposta alle domande formulate dai Commissari.

Pongono quindi nuovi quesiti e svolgono considerazioni i deputati LANDOLFI (*PdL*), BELTRANDI (*PD*), CARRA (*PD*), GENTILONI SILVERI (*PD*), FORMISANO (*IdV*) e RAO (*UdC*), nonché i senatori VITA (*PD*) e MORRI (*PD*) e il presidente ZAVOLI.



Replica brevemente il professor MASI, riservandosi di fornire quanto prima le informazioni richieste.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

ALLEGATO 1

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

**Art. 4.**

**4.1**

BELTRANDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che li renda fruibili alle persone non udenti».

ALLEGATO 2

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****Doc. n. 7 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia Autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009***(Delibera approvata dalla Commissione il 24 settembre 2009)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

premessò

che con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 148/2.1 del 24 agosto 2009, successivamente modificato con decreto n. 149/2.1 del 26 agosto seguente, sono stati indetti per il giorno 25 ottobre 2009 i referendum relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento della edilizia abitativa agevolata»), n. 5393 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»), n. 5396 (Proposta di legge provinciale: il referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, referendum sulle grandi opere), e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – poteri di indirizzo potere consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo);

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo d'informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

### **Art. 1.**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie indette nella Provincia autonoma di Bolzano per il 25 ottobre 2009 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della Provincia. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa è comunicata alla RAI e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori dell'indicazione di astensione dal voto o non partecipazione sono equiparati ai contrari quanto alla ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali moda-

lità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

## Art. 2.

*(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva provinciale della RAI nella Provincia Autonoma di Bolzano, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative all'attuazione del bilinguismo e alla tutela delle minoranze linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 1 può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari a diffusione regionale e provinciale e i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

## Art. 3.

*(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)*

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) i Comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

*d)* i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, ed avere chiesto al Comitato Provinciale per le comunicazioni di Bolzano (d'ora in avanti CORECOM), entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il CORECOM valuta la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

#### **Art. 4.**

*(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)*

1. La RAI predispone e trasmette nella Provincia Autonoma di Bolzano servizi televisivi e radiofonici che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. I servizi danno conto altresì delle caratteristiche peculiari ed innovative dell'attuale consultazione referendaria. I servizi televisivi e quella radiofonici sono trasmessi in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Essi sono altresì inoltrati al CORECOM ed alla Commissione.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che li renda fruibili alle persone non udenti.

#### **Art. 5.**

*(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)*

1. In riferimento ai *referendum* del 25 ottobre 2009, la RAI attraverso la testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Provincia Autonoma di Bolzano tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

*a)* i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le mo-

tivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2009.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

## Art. 6.

### *(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete provinciale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza provinciale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze set-

timanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente CORECOM.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

#### **Art. 7.**

##### *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti ai conduttori o alla testata.

#### **Art. 8.**

##### *(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso nella Provincia Autonoma di Bolzano è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.

#### **Art. 9.**

##### *(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi al CORECOM ed alla Commissione parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e ogni altra questione controversa.



**Art. 10.**

*(Responsabilità del Consiglio di amministrazione  
e del Direttore generale della RAI)*

1. Il Consiglio d'Amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

*La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 24 settembre 2009

**59ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Francesco RUTELLI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori in relazione alle quali intervengono il senatore ESPOSITO e il deputato CICCHITTO.

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno BRANCIFORTE, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori ESPOSITO, CAFORIO e PASSONI e dal deputato COTA.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



